



COMUNE DI SANT'ONOFRIO

89843 - Provincia di Vibo Valentia



Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

COMMISSIONE STRAORDINARIA

N 44 del 27.04.2011

OGGETTO: Regolamento per il conferimento delle collaborazioni e consulenze esterne – art. 3, comma 54 e ss. Legge 244 del 24/01/2007 e s.m. Approvazione.

L'anno DUEMILAUNDICI il giorno VENTISETTE del mese di APRILE alle ore 11,30, nella residenza comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 23.04.2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12.05.2009, così composta:

BONADIES	ROSANNA	Presente (x)	Assente ()
RANIERI	GIUSEPPE	(x)	()
CANTARELLA	SANTO	(x)	()

Partecipa il Segretario Generale: Dr. CORRADO Giuseppe.

Constatato il numero legale degli intervenuti.

La Commissione Straordinaria

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3, commi 54 e seguenti della Legge 244/2007 occorre procedere all'approvazione del Regolamento per il conferimento delle collaborazioni e consulenze esterne ad integrazione del Vigente Regolamento degli uffici e dei servizi;

DATO ATTO che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 83, del 17/12/2009, sempre ai sensi della citata normativa Legge 244/2007 ha proceduto ad approvare i criteri generali;

VISTA la proposta di Regolamento predisposta dagli uffici preposti e redatta in conformità ai criteri generali di cui alla citata deliberazione consiliare, alla normativa vigente in materia, nonché alla deliberazione della Corte dei Conti n. 6/AUT/2008 del 14/03/2008 - Sezione delle Autonomie - con cui ha fissato le "Linee d'indirizzo e criteri interpretativi dell'art. 3 commi 54 – 57 Legge 244/2007 ed alla deliberazione n. 183/2008 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Calabria;

RITENUTO approvare il Regolamento proposto;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

CON voti unanimi espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

Di approvare il Regolamento per il conferimento delle collaborazioni e consulenze esterne ai sensi dell'art. 3 commi 54 – 57 Legge 244/2007 che si compone di n. 9 articoli.

Di inviare copia del presente Regolamento alla Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Calabria per i controlli di competenza.

Di dichiarare, in vista del presente atto, abrogati tutti gli articoli del Regolamento degli uffici e dei servizi attualmente vigenti in contrasto con il presente Regolamento.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

La Commissione Straordinaria
F.to Bonadies-Ranieri-Cantarella



COMUNE DI SANT'ONOFRIO

89843 – Provincia di Vibo Valentia

Via Raffaele Teti, 5 – Tel 0963/262088 – Fax 0963/262330 – C.F. 00311700793

sito web: www.comune.santonofrio.vv.it e-mail: comune@comune.santonofrio.vv.it



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLE COLLABORAZIONI E CONSULENZE ESTERNE

**Regolamento approvato con deliberazione della Commissione
Straordinaria n. 44 del 27.04.2011.**

Art.1

Finalità del regolamento

Il presente regolamento disciplina i criteri e le procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma per tutte le tipologie di prestazione, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento.

Art. 2

Ambito applicativo

1. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a definire un'organica disciplina in materia di incarichi a soggetti esterni e a consentire la razionalizzazione e il contenimento delle relative spese.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni che seguono, sono da considerare incarichi di collaborazione autonoma tutte quelle prestazioni che richiedono delle competenze altamente qualificate da svolgere in maniera autonoma, secondo le seguenti tipologie:
 - a) incarichi di studio;
 - b) incarichi di ricerca;
 - c) consulenza;
 - d) altre collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale (co.co.co./occasional).
3. Il contratto di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo o disciplinare dell'Ente; non comporta l'obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa dell'Ente e può essere svolto, nei limiti concordati, anche nella sede del Comune.
4. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
 - a) agli incarichi conferiti ai componenti degli organi di controllo interno e del nucleo di valutazione e ai membri di commissione di gara e di concorso;
 - b) agli incarichi per la difesa e rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'amministrazione, nonché quelli inerenti attività notarili, in ragione del carattere prettamente fiduciario di scelta e affidamento;
 - c) agli incarichi relativi a prestazioni per l'esecuzione di lavori pubblici ed opere pubbliche;
 - d) agli incarichi per prestazioni di servizi di redazione di strumenti urbanistici generali o particolareggiati e di pianificazione;
 - e) agli incarichi per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - f) alle prestazioni consistenti nella resa di servizi riconducibili a contratti di appalto per le quali si applicano le disposizioni del Codice dei contratti di cui al D. Lgs. n° 163/2006;
 - g) agli incarichi, comunque, già disciplinati da una specifica normativa di settore;
 - h) agli incarichi prestati nell'ambito dell'attività informativa e convegnistica di carattere istituzionale;
 - i) agli incarichi attinenti le attività di formazione del personale dipendente;
 - j) alle prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi dell'ente.

Art. 3

Presupposti, limiti e modalità di conferimento degli incarichi

1. I presupposti per il conferimento degli incarichi di collaborazione autonoma sono i seguenti:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento al _____, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dello stesso _____;
 - b) l'assenza all'interno dell'Ente di strutture organizzative o professionalità interne, in grado di assicurare la rispondenza dei risultati agli obiettivi dell'amministrazione. L'avvenuta verifica di tale circostanza dovrà essere specificata nella determinazione del responsabile del servizio di conferimento dell'incarico;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
2. Gli incarichi non potranno includere la rappresentanza dell'amministrazione o altre funzioni che l'ordinamento preveda come prerogativa di soggetti a esso legati da vincolo di subordinazione.

Art. 4

Individuazione delle professionalità

1. Il responsabile del servizio interessato al conferimento dell'incarico individua le professionalità predisponendo un apposito avviso pubblico nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:
 - a) definizione dell'oggetto dell'incarico;
 - b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - c) durata dell'incarico;
 - d) luogo dell'incarico e modalità di espletamento;
 - e) compenso per la prestazione e tutte le informazioni connesse (periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, ecc...);
 - f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
2. L'avviso pubblico e l'esito della procedura sono resi pubblici tramite il sito internet dell'amministrazione, per 10 (dieci) giorni.
3. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e un termine entro il quale sarà nota la conclusione della procedura.
4. Possono essere ammessi alla selezione per il conferimento dell'incarico gli esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuative per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o *dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica* ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
5. Il responsabile del servizio interessato procede alla valutazione dei curricula presentati e alla scelta della qualificazione più aderente alle esigenze da assolvere attraverso l'incarico da affidare, facendo ricorso, ove ritenuto opportuno, allo svolgimento di colloqui o prove specifiche.

6. Qualora, in funzione della complessità o della particolare qualificazione tecnica richiesta, il responsabile del servizio interessato ritenga necessario un supporto tecnico nella valutazione dei curricula, nel bando pubblico verrà specificato che la selezione sarà effettuata attraverso apposita commissione composta con il supporto o la partecipazione di personale dell'ente.

Art. 5

Disciplinare di incarico

1. Il responsabile del settore interessato formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale, nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.
2. Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, deve dare atto che persistono tutte le condizioni previste in sede di approvazione della programmazione dell'ente e in particolar modo che:
 - a) l'affidamento dell'incarico a soggetti estranei all'amministrazione avviene nel rispetto dei limiti, criteri e modalità previsti dal presente regolamento;
 - b) l'incarico da conferire rispetta i limiti di spesa previsti dalla programmazione annuale stabilita in sede di bilancio, o sue successive variazioni;
 - c) per la prestazione oggetto di incarico sono stati preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso;
 - d) l'indicazione dei requisiti di qualificazione, competenza ed esperienza professionale richiesti, nonché i criteri di valutazione adottati.

Art. 6

Durata del contratto e determinazione del compenso

1. Il contratto dovrà specificare la durata e il contenuto della prestazione da svolgere.
2. Il responsabile del servizio interessato al conferimento dell'incarico provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, del know how messo a disposizione in relazione al settore di attività oggetto dell'incarico, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato.

Art. 7

Pubblicazione degli incarichi

1. Per tutte le tipologie di incarico di collaborazione autonoma affidati a soggetti esterni, l'efficacia di ciascun contratto decorre dal giorno della pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune www.comune.santonofrio.vv.it dei seguenti relativi dati: gli estremi della determinazione dirigenziale e del contratto di affidamento, le generalità (cognome e nome, luogo e data di nascita) del soggetto percettore, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso.

Art. 8

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il responsabile del servizio interessato verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, in particolare, quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

Art. 9

Controlli di revisione e della Corte dei Conti

1. Gli atti di spesa per gli incarichi di cui al presente regolamento sono comunicati da parte del responsabile del servizio interessato all'organo di revisione dell'ente.
2. Gli atti di spesa superiori a 5 mila devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei Conti, ai fini del controllo successivo sulla gestione.
3. Il presente regolamento viene trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, entro 30 giorni dall'adozione.

Del che si è redatto il presente verbale che, letto e approvato, per come appresso viene sottoscritto.

La Commissione Straordinaria

Bonadies-Ranieri-Cantarella

Il Segretario Comunale

dott. Giuseppe Corrado

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario ATTESTA che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 02.05.2011 al N. 212 per la prescritta pubblicazione ai sensi dell'art. 124 del Tuel d.lvo n. 267 del 18.8.2000.

Il Segretario Comunale

dott. Giuseppe Corrado

SI CERTIFICA

- che è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, c.4, del Tuel d.lvo n.267/2000.

Il Segretario Comunale

dott.Giuseppe Corrado